Firmato digitalmente da
VINCENZO ROSARIO IACOVINO
CN = VINCENZO ROSARIO IACOVINO
C = IT

STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI
PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI
SERVIZI LEGALI
PEC. VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT
WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT

CAMPOBASSO, 86100
VIA E. BERLINGUER N. 1
TEL. /FAX 0874/69016

ROMA, 00198
VIA LIMA N. 20
TEL. 06/97881020 TEL./FAX 0789/200109

OLBIA (S.S.), 07026
VIA BASILICATA N.3

ECC.MO TAR MOLISE
Ricorso ex art. 129 c.p.a.

PER: L'AVV. NICOLA TRAVAGLINI, nato a Termoli il 18.06.1973, residente in Montenero di Bisaccia, (C.F. TRVNCL73H18L113Q), in proprio, quale cittadino elettore del Comune di Montenero di Bisaccia e libero cittadino interessato alla regolarità della competizione elettorale, nonché in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia per la lista elettorale denominata "MONTENERO FUTURA", presentata in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, rappresentato e difeso dall'**Avv. Vincenzo Iacovino** [C.F.: CVNVCN61R07F391R] giusta procura in calce al presente atto ed elezione di domicilio presso il suo studio in Campobasso alla Via Berlinguer n. 1.
Il nominato difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0874/64416, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata comunicata al competente Consiglio dell'Ordine: vincenzo.iacovino@legalmail.it

CONTRO

Il Comune di Montenero di Bisaccia, (C.F. 82004330708), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Montenero di Bisaccia (CB), Piazza della Libertà, 4 – pec comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it.

La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Prefettura - UTG di Campobasso, in Campobasso, p.za Gabriele Pepe, 24;

La Prefettura di Campobasso, (C.F. 80003130707), in persona del Prefetto pro-tempore,

Il Ministero dell'Interno, Ufficio Centrale Elettorale, (C.F. 80202230589), in persona del Ministro pro-tempore,

NONCHÉ CONTRO

SIMONA CONTUCCI, (C.F. CNTSMN75H50I804G), nata a Sulmona (AQ), il 10/6/1975 e residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Filippo Massangioli, 31;

GAETANO SILVERIO DE RISIO, nato a Scerni (CH) il 20/6/1958, (C.F. DRSGNS58H20I520P), residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Ambrogio Carabba, 35, PEC: gaetano.silverio.derisio@pec.ordinegeologimolise.it

DEL BORRELLO FIORENZA (C.F. DLBFNZ89L62E372E) nata il 22/7/1989 e residente in Montenero di Bisaccia (CB), alla via Armando Diaz, 17, pec: avv.fiorenzadelborrello@pec.it ;

PER L'ANNULLAMENTO,

- del verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Termoli n. 65 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, col quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del Sig. Nicola Travaglini alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno circolare con dicitura "NICOLA TRAVAGLINI – CANDIDATO SINDACO", al centro paesaggio stilizzato, in basso "MONTENERO FUTURA" con slogan "ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME", con cui è stata disposta la ricusazione/esclusione della lista sopra indicata, motivando tale determinazione con il preteso deposito tardivo della documentazione, avvenuto, secondo quanto riportato nel medesimo verbale, alle ore 12:12." per le elezioni amministrative del predetto Comune di Montenero di Bisaccia fissate per il 24 e 25 maggio 2026.
- Di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso il verbale del segretario comunale di ricezione della lista, nella parte eventualmente lesiva per l'odierno ricorrente.

NONCHÈ, PER L'ACCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE

del diritto del ricorrente all'ammissione della già menzionata lista e del candidato Sindaco alle elezioni di che trattasi**.**

FATTO

- L’Avv. Nicola Travaglini è un citttadino elettore del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), nonchè candidato sindaco con la lista “MONTENERO FUTURA” per le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026;
- Come disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 38/2026 dell’8/4/2026, la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale veniva fissata alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, nel caso di specie il 25 aprile 2026.
- Per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, quale Montenero di Bisaccia, la normativa prevede la sottoscrizione della lista da parte di un numero minimo di 60 e massimo di 120 elettori, nonché il deposito dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali, rilasciati dal competente ufficio comunale.Inoltre, le disposizioni di legge prevedono che la lista venga presentata da due presentatori, sempre cittadini elettori del Comune interessato all’elezione, nel caso di specie Montenero di Bisaccia.
- Nel caso di specie, i presentatori designati per la lista “Montenero Futura” erano i signori Finocchi Antonietta e D’Ascenzo Michael;
- Orbene, il giorno 25 aprile 2026, data di scadenza della presentazione delle liste, i su menzionati presentatori, si recavano presso gli uffici comunali ben prima delle ore 12:00, termine perentorio previsto dalla normativa vigente;
- Infatti, sin dalle ore 8:30 circa della mattinata del 25 aprile 2026, nell’ambito delle operazioni necessarie alla presentazione della lista, venivano consegnati agli uffici comunali competenti i primi elenchi nominativi dei sottoscrittori, ai fini del rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
- Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni testimoniali allegate, dalle quali emerge che il personale comunale provvedeva a trattenere copia degli elenchi, avviando la lavorazione amministrativa dei certificati e invitando i presentatori a ripassare successivamente per il ritiro degli stessi.
- In particolare, risulta che già a partire dalle ore 9:00 venivano rilasciati certificati elettorali sulla base degli elenchi consegnati, e che alle ore 11:30 veniva effettuata un’ulteriore integrazione dei nominativi, con conseguente prosec uzione dell’attività di rilascio dei certificati da parte dell’ufficio elettorale .
- Ne consegue che, ben prima della scadenza del termine delle ore 12:00, risultava già instaurato un segmento procedimentale pienamente attivo presso l’amministrazione comunale, con richiesta e lavorazione dei certificati elettorali già in corso, attività che, per sua natura, non poteva che essere completata mediante l’intervento degli uffici.

- Alle ore 11:30 circa, i presentatori della lista si trovavano fisicamente all'interno degli uffici comunali, pronti a procedere al deposito della lista e della relativa documentazione, avendo già avviato tutte le attività prodromiche necessarie.
- Tale presenza è confermata anche dalle dichiarazioni rese da dipendenti comunali, i quali attestano sia la presenza dei rappresentanti delle liste escluse sia la circostanza che l'ingresso al Comune veniva chiuso alle ore 12:00 .
- La documentazione della lista MONTENERO FUTURA risultava, a tale momento, sostanzialmente completa, residuando unicamente la materiale consegna dei certificati elettorali, già richiesti nella mattinata e in corso di lavorazione da parte degli uffici competenti.
- Nel medesimo contesto temporale, il Segretario Comunale, quale funzionario preposto alla ricezione delle liste, assumeva la gestione delle operazioni di deposito, dichiarando che avrebbe provveduto egli stesso a chiamare i presentatori per la formalizzazione della consegna.
- Lo stesso Segretario disponeva che, allo scoccare delle ore 12:00, venissero chiuse le porte dell'edificio comunale, precisando che chi si trovava già all'interno avrebbe potuto proseguire le operazioni di deposito.
- Tale condotta evidenzia come l'amministrazione avesse già preso in carico la procedura di presentazione della lista, differendo la formalizzazione del deposito per esigenze organizzative interne all'ufficio.
- Nelle more, l'ufficio elettorale versava in una situazione di oggettivo affanno organizzativo, anche in ragione della contemporanea gestione della presentazione delle altre liste elettorali, - di cui una immediatamente antecedente alla presentazione della lista dell'odierno ricorrente - circostanza che determinava un rallentamento delle operazioni di rilascio dei certificati e di ricezione della documentazione.
- Tale situazione, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali allegate, non era in alcun modo imputabile ai presentatori della lista "MONTENERO FUTURA", i quali avevano tempestivamente adempiuto a tutte le attività di loro competenza.
- La documentazione veniva comunque ricevuta dal Segretario Comunale, sottoposta a verifica e formalmente registrata con indicazione dell'orario di presentazione alle ore 12:25, come riportato nel verbale del Segretario Comunale.
- Invero, nel verbale n.65/2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli, viene indicato l'orario delle 12:12 come orario di ricezione della lista

MONTENERO FUTURA, evidenziando una palese discrepanza con quanto scritto nel verbale del Segretario.

- In ogni caso, tale orario non corrisponde, tuttavia, al momento in cui i presentatori si sono presentati presso gli uffici comunali e hanno avviato la procedura di deposito, bensì al momento successivo in cui il Segretario ha completato le operazioni interne di ricezione e verbalizzazione.
- La condotta dell'ufficio, che ha comunque ricevuto e verificato la documentazione, dimostra che la stessa era già entrata nella sfera di disponibilità dell'amministrazione prima della formale annotazione dell'orario, integrando una vera e propria presa in carico del procedimento di presentazione.
- È altresì opportuno sottolineare sin d'ora che la Sottocommissione Elettorale Circondariale, nel verbale impugnato, abbia dato atto della piena regolarità della lista sotto ogni profilo sostanziale, avendo verificato:
    1. la validità delle firme e dei sottoscrittori;
    2. la regolarità delle candidature;
    3. il rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere;
    4. la regolarità del programma amministrativo e del contrassegno.
- Ciò conferma che la documentazione era completa e nella disponibilità dell'amministrazione, risultando la ricusazione fondata esclusivamente sul dato formale dell'orario di registrazione
- Pertanto, la lista che vede candidato sindaco l'odierno ricorrente è stata pertanto ricusata/esclusa per una pretesa tardività meramente formale, nonostante l'avvenuta presa in carico della documentazione da parte dell'amministrazione e nonostante la stessa Sottocommissione abbia dato atto, nel verbale impugnato, dell'attribuzione alla lista del numero 1 d'ordine provvisorio di presentazione.
- Avverso il verbale 65/2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli, l'odierno ricorrente ha proposso ricorso/reclamo il 27.4.2026, non appena venutone a conoscenza.

***

Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato è illegittimo alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28 E 30 D.P.R. n. 570/1960. IMPUTABILITÀ DEL RITARDO ALL'AMMINISTRAZIONE - TEMPESTIVA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE.

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 28, CO. 10, D.P.R. N. 570/1960; CIRCOLARE MIN. INTERNO N. 38 DEL 8/4/2026, LETT. A; ART. 3, L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E SVIAMENTO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*

In primo luogo, si osserva quanto segue.

Nel verbale della sottocommissione elettorale impugnato, si appalesano discrepanze che rendono l'atto illegittimo.

Infatti, non si può non evidenziare come il verbale n.65 della Sottocommissione Circondariale Elettorale Circondariale di Termoli, dichiara che l'orario di presentazione della lista "MONTENERO FURUTA" alla segreteria del Comune sarebbe quelle delle 12:12 del 25.4.2026 con successiva remissione da parte del Comune alla Sottocommissione medesima avvenuta in pari data alle ore 14:52.

Orbene, quanto affermato è in palese contraddizione con quanto verbalizzato dal Segretario Comunale dott. Giuliano Russo, il quale certifica di aver ricevuto la lista alle ore 12.25.

Pertanto, volendo seguire quanto scritto nel verbale 65/2026, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli dà atto che la lista "MONTENERO FUTURA" risulta presentata alla Segreteria del Comune di Montenero di Bisaccia il giorno 25.04.2026 alle ore 12:12 e rimessa alla Sottocommissione nel medesimo giorno alle ore 14:52. Ne deriva che il ritardo formalmente contestato non è di venticinque minuti, bensì di soli dodici minuti rispetto al termine delle ore 12:00, e ciò rafforza ulteriormente la tesi della sproporzione della misura espulsiva e della necessità di verificare la concreta imputabilità del ritardo.

***

Fermo quanto sopra, si osserva quanto segue.

La questione posta all'attenzione del Collegio non attiene, in realtà, alla natura perentoria del termine previsto per la presentazione delle liste elettorali, principio che non è oggetto di contestazione, bensì alla corretta individuazione del momento giuridicamente rilevante della presentazione e, soprattutto, alla verifica della effettiva imputabilità del ritardo formalmente rilevato.

In primo luogo, non si può non evidenziare che il verbale impugnato non contesta alcuna irregolarità sostanziale della lista. Al contrario, la Sottocommissione dà espressamente atto

che il numero dei presentatori è quello stabilito dalla legge, che le firme sono state apposte sui prescritti moduli, che le firme sono state regolarmente autenticate, che i sottoscrittori risultano elettori del Comune, che è soddisfatto il numero minimo dei sottoscrittori validi, che i candidati e le relative dichiarazioni risultano regolari, che è rispettata la rappresentanza di genere, che il programma amministrativo è stato presentato e che il contrassegno non è identico né confondibile con altri contrassegni.

La ricusazione, pertanto, non è stata disposta per carenze documentali, per irregolarità delle firme, per insufficienza dei sottoscrittori, per invalidità delle candidature, per difetto del programma amministrativo o per irregolarità del contrassegno, ma esclusivamente per il dato formale dell'orario di presentazione indicato alle ore 12:12, dato che non rappresenta l'effettivo momento di instaurazione del procedimento, già avviato prima delle ore 12:00, bensì la successiva formalizzazione di una procedura già entrata nella sfera di disponibilità dell'amministrazione.

In secondo luogo, lo stesso verbale dà atto che alla lista era stato attribuito il numero 1 d'ordine provvisorio di presentazione. Tale circostanza conferma che la documentazione era stata effettivamente presa in carico dall'apparato comunale e inserita nella sequenza procedimentale, sicché non può parlarsi di deposito inesistente, radicalmente tardivo o mai avviato entro il termine.

Come visto, il verbale n. 65/2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli indica quale orario di presentazione della lista "MONTENERO FUTURA" le ore 12:12 del 25.04. 2026.Tale dato, tuttavia, non appare idoneo a rappresentare il momento effettivo in cui il procedimento di presentazione è stato instaurato, ma si riferisce piuttosto alla fase conclusiva di una sequenza procedimentale già in corso.

Nel caso concreto, come evidenziato dalla dichiarazione (che si allega al presente atto) resa dai sig.ri Luigino Bolognese e Paolo Borgia, entrambi dipendenti del Comune di Montero di Bisaccia, *"si conferma la presenza di rappresentanti di entrambe le liste escluse e che l'ingresso comunale veniva chiuso alle ore 12:00"* e sempre nella medesima dichiarazione, *i* sig.ri Bolognese e Borgia confermano che *"sono stati rilasciati a partire dalle ore 9:00 certificati d'iscrizione nelle list elettorali anche sulla base di fotocopie di elenchi di sottoscrittori di lista"* e *" che a partire dalle 11:30 venivano rilasciati ulteriori certificati cumulativi d'iscrizione nelle liste elettorali di questo Comune ai sig.ri Finocchi Antonietta e d'Ascenzo Michael in qualità di rappresentanti della lista MONTENERO FUTURA*"

Quindi, dalle risultanze istruttorie emerge che i presentatori della lista si trovavano all'interno degli uffici comunali prima della scadenza del termine delle ore 12:00, avendo già avviato tutte le operazioni prodromiche alla presentazione, ivi compresa la consegna degli elenchi dei sottoscrittori e la richiesta dei certificati elettorali, la cui lavorazione era stata avviata sin dalle ore 8:30 ed era ancora in corso al momento della scadenza del termine. In tale contesto, il Segretario Comunale aveva assunto la gestione delle operazioni di deposito, differendone la formalizzazione per esigenze organizzative interne.

La divergenza tra l'orario di effettiva presenza dei presentatori e quello di registrazione formale del deposito evidenzia, pertanto, un evidente difetto di istruttoria, non essendo stato in alcun modo accertato il momento sostanziale di instaurazione del procedimento, ma essendo stato valorizzato esclusivamente un dato formale interno all'organizzazione dell'ufficio.

Tale impostazione risulta ancor più illogica ove si consideri che la stessa Sottocommissione ha dato atto della piena regolarità della lista sotto ogni profilo sostanziale, avendo verificato la validità delle firme, la regolarità delle candidature, il rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere, nonché la correttezza del contrassegno e del programma amministrativo . È evidente, pertanto, che l'amministrazione ha potuto svolgere integralmente le verifiche previste dalla legge, circostanza che presuppone necessariamente la disponibilità della documentazione in un momento antecedente alla formale registrazione dell'orario.

In tale prospettiva, deve ritenersi che il momento giuridicamente rilevante della presentazione non possa essere individuato nella mera annotazione dell'orario da parte del Segretario Comunale, ma debba coincidere con la messa a disposizione della documentazione all'amministrazione e con la sua presa in carico da parte dell'ufficio competente. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilevanza determinante a un momento interno all'organizzazione amministrativa, sottraendolo al controllo dei presentatori e rendendo questi ultimi esposti alle conseguenze di ritardi ad essi non imputabili.

Nel caso di specie, risulta pacifico che, allo spirare del termine delle ore 12:00, i presentatori erano già presenti presso la sede comunale, che la documentazione era nella disponibilità degli uffici e che l'attività di rilascio dei certificati elettorali era in corso, trattandosi di un'attività demandata per legge all'amministrazione. Ne consegue che il procedimento di presentazione della lista risultava tempestivamente instaurato entro il termine previsto dalla normativa.

Infatti, il Segretario Comunale, nell'ordine ha: accettato la presenza dei presentatori alle ore 11:30; preso in carico la documentazione; consentito il completamento delle operazioni

interne da parte dell'ufficio anagrafe/elettorale; dichiarato la regolarità formale della documentazione; disposto autonomamente che il deposito materiale avvenisse in un momento successivo, dichiarando di "chiamare" i presentatori. Questa condotta integra una presa in carico della pratica da parte dell'ufficio, che non consente di imputare il ritardo ai presentatori. La documentazione, al momento dell'accesso dei presentatori e della presa in carico da parte dell'ufficio, risultava sostanzialmente completa, essendo mancante soltanto la materiale consegna dei certificati elettorali, già richiesti nella mattinata agli uffici competenti e in corso di lavorazione, ovvero già predisposti presso l'ufficio anagrafe.

Il Segretario Generale, infatti, non ha respinto la documentazione, ma l'ha ricevuta comunque, l'ha sottoposta a verifica e ha redatto il verbale alle ore 12:12. Tale condotta è incompatibile con l'idea di un deposito inesistente o radicalmente tardivo e conferma, invece, che la procedura era già attiva e concreta ben prima della successiva formalizzazione dell'orario finale.

Il ritardo, dunque, non è imputabile al presentatore, ma esclusivamente alla macchina amministrativa, ai tempi tecnici necessari per il rilascio dei certificati elettorali e alla gestione interna dell'ufficio, con conseguente violazione dei principi di buona amministrazione, leale collaborazione, correttezza e non aggravamento del procedimento.

Sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 23 del 1999, ha chiarito che , il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la decisione n.23 del 1999, ha così stabilito " *Ritiene l'Adunanza Plenaria che la questione vada risolta sulla base del testo degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 570 del 1960. L'art. 32 dispone: al terzo comma, che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da "elettori iscritti nelle liste del Comune", nel numero sancito dal precedente primo comma; all'ottavo comma, che "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione"; - al nono comma, che "il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio". L'art. 33 individua i poteri della Commissione elettorale circondariale, elenca i casi in cui essa ricusa le liste e, al terzo comma, dispone che essa, "entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite".*

Dall'esame di tale normativa, si evince che la Commissione elettorale (come ha osservato la più recente giurisprudenza della Quinta Sezione) deve accertare se, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune". Poiché la Commissione può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della Quinta Sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che: - il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960; - il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune"; - nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione); - qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della

statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico;7. ***Nel caso di specie, è pacifico (e del resto risulta dalla documentazione acquisita) che il presentatore della lista ha chiesto entro le ore 12 i certificati elettorali, poi consegnati al segretario comunale alle ore 12,40 del 25 aprile 1998 e trasmessi alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale ha ammesso alla competizione elettorale la lista "Noi per la città", perché ha in concreto effettuato la verifica sulla effettiva sussistenza della qualità di elettore dei presentatori della lista, in base alla documentazione già consegnata nelle mani del segretario comunale. Ciò comporta che l'ammissione della lista è stata disposta in conformità agli articoli 32 e 33 del testo unico n. 570 del 1960: le relative censure formulate in primo grado, in riforma delle sentenze impugnate, vanno respinte.***"

Sempre sul punto, il Cons. Stato, Sez. III, con sentenza emessa in data 01/09/2020, n. 534 ha così stabilito "*In conclusione, la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00 - circostanza nella specie incontestata - induce il Collegio a valorizzare il principio del favor partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della precedente lista, comunque avviate entro il termine prescritto (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271). **P.Q.M.** Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, n. 1438 del 28 agosto 2020, annulla la ricusazione della Lista avente contrassegno " Sì per Pietrapaola " per le elezioni amministrative del 21 settembre 2020 del Comune di Castrovillari, disposta dalla seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castrovillari, sede di Corigliano Rossano.*

Ancora, il TAR Molise con sentenza n. 216/2009, in un caso sovrapponibile al caso *de quo* così stabiliva "*Rilevato che il ricorso è fondato nel merito in quanto alle ore 12.06 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (e pertanto prima delle ore 12.00, termine ultimo di presentazione delle candidature ex art. 28 D.P.R. 16.5.1960, n. 570), tutti gli adempimenti prodromici erano stati completati, residuando la sola operazione di presentazione nelle mani del segretario comunale che veniva perfezionata alle ore 12.20. Rilevato che il predetto minimo scostamento orario non può ritenersi inficiante la regolarità della presentazione della lista atteso che le operazioni prodromiche hanno avuto inizio intorno alle ore 11,20 e cioè con un anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione da*

ritenersi congruo per consentire il regolare disbrigo di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 570/1960. Rilevato infine che le circostanze fattuali addotte dal ricorrente da un lato non appaiono implausibili ed al contempo hanno contribuito a rallentare le operazioni di presentazione della lista sì da rendere non imputabile al ricorrente il ritardo posto a base della contestata ricusazione.

Rilevato pertanto che il ricorso merito accoglimento con la conseguenza che i verbali impugnati devono essere annullati. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti indicati in epigrafe, salve le ulteriori verifiche da compiersi a cura della commissione elettorale.

La fattispecie non integra, dunque, un deposito tardivo imputabile alla parte, bensì una tempestiva instaurazione del procedimento di presentazione, successivamente formalizzata con ritardo per fatto esclusivo dell'ufficio ricevente.

Il principio per cui il ritardo imputabile all'ufficio ricevente non può riverberarsi negativamente sul presentatore è consolidato nella giurisprudenza amministrativa. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8336, ha chiarito che "*Prima di procedere alla disamina della questione controversa, è opportuno richiamare i principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sentenze 7 maggio 2019, n. 2942; 9 maggio 2019 n. 3032), secondo cui:- il termine (ore 12.00) stabilito dall'art. 32, comma 9, D.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale; - nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorchè ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia "lieve"; 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati; - di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;- in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00,*

consente di valorizzare il principio del favor partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto."

La medesima pronuncia richiama, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2942, e Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3032, valorizzando la necessità di verificare, in concreto, se il ritardo sia effettivamente ascrivibile ai presentatori ovvero derivi da attività o disfunzioni dell'apparato amministrativo.

Il termine per la presentazione delle liste elettorali ha natura perentoria, ma la sua inosservanza può essere fatta valere a carico dei presentatori soltanto quando il ritardo sia agli stessi imputabile. Nel caso di specie, i presentatori erano presenti e disponibili all'adempimento entro i termini: è il comportamento del Segretario Comunale, funzionario che agisce nell'esercizio di pubblici poteri, ad aver determinato l'ora del deposito formale.

Sul punto, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la decisione n.23 del 1999, ha così stabilito "Ritiene *l'Adunanza Plenaria che la questione vada risolta sulla base del testo degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 570 del 1960. L'art. 32 dispone: al terzo comma, che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da "elettori iscritti nelle liste del Comune", nel numero sancito dal precedente primo comma; all'ottavo comma, che "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione"; - al nono comma, che "il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio". L'art. 33 individua i poteri della Commissione elettorale circondariale, elenca i casi in cui essa ricusa le liste e, al terzo comma, dispone che essa, "entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite".*

Dall'esame di tale normativa, si evince che la Commissione elettorale (come ha osservato la più recente giurisprudenza della Quinta Sezione) deve accertare se, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune". Poiché la Commissione può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista

depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della Quinta Sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che: - il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960; - il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune"; - nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione); - qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico;7. ***Nel caso di specie, è pacifico (e del resto risulta dalla documentazione acquisita) che il presentatore della lista ha chiesto entro le ore 12 i certificati elettorali, poi consegnati al segretario comunale alle ore 12,40 del 25 aprile 1998 e trasmessi alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale ha ammesso alla competizione elettorale la lista "Noi***

per la città", perché ha in concreto effettuato la verifica sulla effettiva sussistenza della qualità di elettore dei presentatori della lista, in base alla documentazione già consegnata nelle mani del segretario comunale. Ciò comporta che l'ammissione della lista è stata disposta in conformità agli articoli 32 e 33 del testo unico n. 570 del 1960: le relative censure formulate in primo grado, in riforma delle sentenze impugnate, vanno respinte."

La fattispecie non integra, dunque, un deposito tardivo imputabile alla parte, bensì una tempestiva instaurazione del procedimento di presentazione, successivamente formalizzata con ritardo per fatto esclusivo dell'ufficio ricevente.

Da tutto quanto sopra, ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, merita di essere annullato.

***

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE APPARENTE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della motivazione apparente e del travisamento dei fatti, avendo la Sottocommissione Elettorale Circondariale omesso ogni accertamento in ordine alla concreta dinamica della presentazione della lista.

Dalla lettura del verbale n. 65/2026 emerge, infatti, che la decisione di ricusazione è stata adottata in modo sostanzialmente automatico, limitandosi la Sottocommissione a rilevare il dato formale dell'orario di registrazione del deposito – indicato alle ore 12:12 del 25.04.2026 – senza svolgere alcuna attività istruttoria volta a verificare il momento effettivo di instaurazione del procedimento di presentazione.

In particolare, la Sottocommissione non ha in alcun modo accertato se i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale prima della scadenza del termine delle ore 12:00, quando l'ingresso veniva della casa comunale veniva chiuso, né ha verificato l'avvenuta consegna degli elenchi dei sottoscrittori e l'avvio della lavorazione dei certificati elettorali sin dalla mattinata, né ancora lo stato di avanzamento dell'attività amministrativa al momento della scadenza del termine, né, infine, il ruolo concretamente svolto dal Segretario Comunale nella gestione delle operazioni di deposito.

L’omessa valutazione di tali elementi, decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti, evidenzia un evidente difetto di istruttoria, avendo l’amministrazione fondato la propria decisione su un dato meramente formale, senza verificare la reale dinamica procedimentale.

Sotto il profilo motivazionale, il provvedimento si appalesa altresì viziato da motivazione meramente apparente, in quanto si limita a richiamare l’orario di registrazione del deposito, senza dar conto delle ragioni per le quali tale dato sarebbe idoneo a fondare la ricusazione della lista, né spiegare perché non siano stati considerati rilevanti gli elementi fattuali sopra richiamati.

La motivazione risulta, pertanto, del tutto inidonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, risolvendosi in una affermazione apodittica e priva di adeguato supporto istruttorio.

Il provvedimento impugnato si pone, inoltre, in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto fondato su un mero scostamento temporale minimo – pari a dodici minuti – non accompagnato da alcuna irregolarità sostanziale della lista, che è stata anzi ritenuta pienamente conforme a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L’esclusione di una lista regolare sotto ogni profilo, sulla base di un elemento meramente formale e in assenza di qualsiasi valutazione in ordine alla imputabilità del ritardo, integra una misura manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dall’amministrazione, come evidenziato dalla abbondante giurisprudenza citata nel precedente motivo di diritto del presente atto.

Tale operato si pone altresì in contrasto con i principi di buon andamento, correttezza e non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, avendo l’amministrazione fatto ricadere sui presentatori le conseguenze dei propri tempi organizzativi e delle modalità interne di gestione delle operazioni di deposito.

In assenza di una adeguata istruttoria e di una motivazione effettiva, il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto da eccesso di potere nelle figure del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della motivazione apparente, con conseguente illegittimità dello stesso

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, RAGIONEVOLEZZA E FAVOR PARTECIPATIONIS.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI DEMOCRATICITÀ E DI EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

Il provvedimento impugnato risulta altresì illegittimo per violazione dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza e *favor partecipationis*, i quali assumono, in materia elettorale, un rilievo particolarmente intenso in quanto direttamente funzionali alla garanzia del corretto svolgimento della competizione democratica.

È principio consolidato che, nell'ambito del procedimento elettorale, debba essere privilegiata, ove possibile, la massima partecipazione delle liste, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche che, in assenza di effettive irregolarità sostanziali, conducano all'esclusione dalla competizione elettorale. Il principio del *favor partecipationis* impone, infatti, di interpretare e applicare la normativa di settore in modo da salvaguardare l'effettiva possibilità di partecipazione, soprattutto quando le eventuali irregolarità non incidano sulla par condicio tra i concorrenti né sulla trasparenza del procedimento.

Nel caso di specie, la lista "MONTENERO FUTURA" è stata ritenuta dalla stessa Sottocommissione pienamente regolare sotto ogni profilo sostanziale, risultando verificata la validità delle firme, la regolarità delle candidature, il rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere, nonché la correttezza del contrassegno e del programma amministrativo. La ricusazione è stata disposta, dunque, esclusivamente sulla base del dato formale dell'orario di registrazione del deposito, senza alcuna incidenza sulla sostanza della competizione elettorale.

In tale contesto, l'esclusione della lista si configura quale misura di carattere eccezionale, che avrebbe potuto essere giustificata solo in presenza di violazioni sostanziali tali da compromettere la regolarità del procedimento elettorale. Al contrario, nel caso in esame, la Sottocommissione ha valorizzato un elemento meramente formale, privo di rilevanza sostanziale, giungendo ad applicare la sanzione più grave prevista dall'ordinamento elettorale.

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato si pone in contrasto anche con il principio di parità di trattamento, in quanto non risulta che la Sottocommissione abbia verificato se analoghe situazioni siano state valutate con il medesimo rigore, né che abbia adottato criteri uniformi nell'esame delle modalità di presentazione delle diverse liste. La mancata esplicitazione di criteri applicativi omogenei evidenzia, pertanto, un ulteriore profilo di irragionevolezza dell'azione amministrativa.

La decisione impugnata risulta, inoltre, manifestamente irragionevole, in quanto attribuisce valore determinante a un dato meramente formale, privo di incidenza sulla regolarità sostanziale della lista, determinando l'effetto sproporzionato della sua esclusione dalla competizione elettorale. Tale esito appare del tutto incongruo rispetto alle finalità della

normativa elettorale, che sono quelle di garantire la più ampia partecipazione possibile nel rispetto delle regole sostanziali.

Una simile interpretazione, oltre a non trovare adeguato fondamento nella disciplina di riferimento, si pone in contrasto con i principi costituzionali di democraticità e di effettiva partecipazione alla vita politica, determinando una indebita compressione del diritto di elettorato passivo, che può essere limitato solo in presenza di ragioni sostanziali e non sulla base di meri formalismi.

Ne consegue che anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta illegittimo e meritevole di annullamento.

VIOLAZIONE DELL'ART. 28 D.P.R. n. 570/1960 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 D.P.R. n. 223/1967 E L'ART. 1, COMMA 2, L. n. 241/1990. IRRILEVANZA DELL'ORARIO DI REGISTRAZIONE INTERNA DELL'UFFICIO. UNICITÀ DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE. NON IMPUTABILITÀ DEL RITARDO AI PRESENTATORI PER FATTO DELL'UFFICIO.

Il presente motivo investe un profilo di illegittimità autonomo e assorbente, che attiene alla corretta individuazione del momento giuridicamente rilevante ai fini del rispetto del termine di presentazione della lista.

Occorre premettere che la lista elettorale, al momento della presentazione, non può essere per definizione "perfettamente confezionata" in modo del tutto autonomo dal presentatore: parte della documentazione richiesta dalla legge, segnatamente i certificati di iscrizione nelle liste elettorali relativi ai candidati e ai sottoscrittori, comunque richiesti dalla normativa, deve essere rilasciata dall'ufficio elettorale comunale. Si tratta di documenti che il privato non può procurarsi autonomamente e definitivamente, in quanto il loro rilascio è atto proprio dell'amministrazione, compiuto nel corso della stessa sequenza procedimentale di presentazione.

Ne discende un principio di ordine sistematico di assoluta rilevanza: il procedimento di presentazione della lista è un procedimento unitario, che si instaura con l'arrivo dei presentatori presso gli uffici comunali, con la messa a disposizione della documentazione e con l'avvio delle correlate attività dell'ufficio, e si conclude con la ricezione formale da parte del Segretario. L'orario rilevante ai fini del rispetto del termine perentorio è pertanto quello di instaurazione del procedimento, *id est*, il momento in cui i presentatori si sono presentati allo sportello/ufficio, hanno avviato la procedura e hanno posto la documentazione nella disponibilità dell'amministrazione, e non l'orario in cui il Segretario ha apposto la propria registrazione all'interno della propria stanza per le operazioni interne dell'ufficio.

Questo principio trova fondamento in plurimi orientamenti giurisprudenziali. In particolare, nella già citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8336, la quale ha escluso che possano essere poste a carico dei presentatori le conseguenze di un ritardo maturato nella fase di rilascio dei certificati elettorali e di completamento delle attività d'ufficio, ove risulti che i presentatori fossero presenti nella casa comunale entro il termine e che la procedura fosse stata tempestivamente avviata.

La medesima decisione richiama i precedenti Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2942, e Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3032, dai quali emerge la necessità di accertare se il superamento dell'orario finale sia dipeso da fatto imputabile ai presentatori oppure da ragioni oggettive e da attività dell'ufficio.

Sul piano normativo, il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione di non porre a carico del privato i tempi delle proprie attività interne. Sarebbe infatti palesemente contrario a tale principio, oltre che alla logica giuridica elementare, consentire all'ufficio di: ricevere i presentatori entro il termine; impiegare tempo proprio per produrre i certificati elettorali e completare le operazioni interne; registrare il deposito con l'orario di completamento di dette operazioni; usare tale orario come pretesto per escludere la lista.

Nel caso concreto, risulta con certezza che: i presentatori erano fisicamente presenti negli uffici comunali prima delle ore 12:00, come da dichiarazioni dei dipendenti comunali che si allegano; la procedura di presentazione era già stata avviata; l'ufficio anagrafe/elettorale stava lavorando al rilascio dei certificati elettorali; il Segretario Comunale ha assunto la gestione della pratica, ha dichiarato che avrebbe chiamato egli stesso per il deposito materiale e ha registrato il deposito con l'orario di ingresso nella propria stanza, ovvero alle ore 12:12, e non con l'orario di arrivo e di presentazione dei presentatori. L'orario di cui al provvedimento impugnato è dunque l'orario di un'attività dell'amministrazione, non dei presentatori, e non può fondare giuridicamente alcuna tardività a carico di questi ultimi.

Deve altresì evidenziarsi che la documentazione risultava sostanzialmente completa, ad eccezione della materiale consegna dei certificati elettorali, che erano stati richiesti nella mattinata agli uffici competenti e che risultavano in corso di lavorazione, ovvero già predisposti presso l'ufficio anagrafe. La circostanza è decisiva, perché conferma che non si era in presenza di una lista inesistente, mai presentata o radicalmente tardiva, ma di una procedura già concretamente attivata e in fase di completamento per attività proprie dell'amministrazione.

La produzione di n. 102 certificati elettorali, tra certificati cumulativi e certificati singoli, richiede, come verificato, un tempo tecnico di circa 30-35 minuti. Da tale dato obiettivo discende che la richiesta dei certificati non poteva che essere stata avanzata prima delle ore 12:00, sicché il

successivo ritardo nella materiale consegna degli stessi deve essere imputato esclusivamente ai tempi tecnici della macchina amministrativa e non già a un comportamento tardivo o negligente dei presentatori.

La consegna delle prime firme prima delle ore 09:00 e delle seconde firme alle ore 11:30, con contestuale richiesta dei certificati elettorali e trattenimento di copia degli elenchi da parte dell'ufficio, rende ancora più evidente che il segmento procedimentale relativo alle certificazioni era già pendente presso l'amministrazione prima della scadenza del termine; pertanto, la successiva materiale consegna dei certificati non può essere utilizzata come elemento espulsivo a carico dei presentatori.

Il fatto che il Segretario Generale abbia comunque ricevuto gli atti, abbia proceduto alla loro verifica e abbia redatto il verbale con l'orario 12:25 (poi modificato dal verbale della commissione nelle ore 12:12) dimostra, in termini univoci, che la procedura era già attiva, concreta e nella piena disponibilità dell'ufficio prima della successiva formalizzazione dell'orario di deposito. Non si tratta, pertanto, di una presentazione tardiva, ma del completamento di un'attività tempestivamente avviata ben prima delle ore 12:00.

Pertanto, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato dev'essere annullato.

P.Q.M.

L'odierno ricorrente, come in epigrafe assistito, rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo TAR Molise adito, voglia:

1. **<u>accogliere il presente ricorso e , per l'effetto, annullare gli atti impugnati</u>**;
2. **<u>nel merito</u>**, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ammissione della lista MONTENERO FUTURA e del candidato Sindaco alle elezioni di che trattasi;
3. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario

Con salvezza di ogni diritto, compresa l'eventuale deposito di memorie e motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che trattasi di contenzioso in materia elettorale e pertanto esente dal pagamento del C.U.

Campobasso, 30 aprile 2026

Avv. Vincenzo Iacovino